

Pubblicato il 28/07/2017

Sent. n. 1707/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2015, proposto da:

Isabella Vismara, rappresentata e difesa dagli avvocati Gregorio Leone e Nicola Sabbini, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, C.so Magenta, 63;

contro

Comune di Casatenovo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Vincenzo Monti, 8;

Comune di Missaglia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Rota, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Roberto Marconi in Milano, Via Privata Cesare Battisti, 1;

per l'annullamento

nei confronti del Comune di Casatenovo:

- del provvedimento inviato dal Comune di Casatenovo con raccomandata del 24 giugno 2015, prot. n. 11777/2015, avente ad oggetto “*SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DEL 16/6/2015 PROT. 11777 PER REALIZZAZIONE RECINZIONE.*”;

- dell'ordinanza del Comune di Casatenovo di sospensione lavori e di rimozione n. 073/2015, inviata a mezzo raccomandata in data 3 luglio 2015, prot. n. 13159/VI-III;

- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione;

nei confronti del Comune di Missaglia:

- della nota del Comune di Missaglia prot. n. 12439 del 25 giugno 2015, avente ad oggetto “*Comunicazione rilascio autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22/01/2004, n. 42. Soc. S. MARIA DI QUATTRO VALLI DI VISMARA ISABELLA*”, nella parte in cui subordina il ritiro dell'autorizzazione paesaggistica alla presentazione di “*n° 2 copie tavola indicante sentieri di interesse pubblico esistenti, così come richiesto dalla Commissione Comunale per il Paesaggio nell'espressione del suo parere*”;

- del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Missaglia del 31 marzo 2015 (allo stato non conosciuto), nella parte in cui ha prescritto che vengano lasciati liberi sentieri di interesse pubblico non meglio identificati;

- dell'ordinanza del Comune di Missaglia – Settore urbanistica ed edilizia privata n. 8 del 10 luglio 2015, reg. gen. n. 45, per la sospensione dei lavori;

- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota dell'Assessore all'urbanistica ed edilizia privata del Comune di Missaglia dell'8 luglio 2015, prot. n. 13109.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casatenovo e del Comune di Missaglia;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente signora Isabella Vismara ha acquistato nel mese di gennaio 2015 un vasto compendio immobiliare a destinazione agricola, compreso in gran parte nel territorio del Comune di Casatenovo e per una porzione minore nel territorio del Comune di Missaglia. Il compendio, dell'estensione di oltre cinque ettari, è composto da un'antica cascina e da terreni a vigneto, seminativo, prato e bosco. L'intera proprietà è assoggettata a vincolo paesaggistico, imposto con decreto ministeriale 1° luglio 1967 sul territorio del Comune di Missaglia e con decreto ministeriale 13 giugno 1969 sul territorio del Comune di Casatenovo.

2. Intendendo proteggere i propri beni e le coltivazioni di pregio impiantate, la signora Vismara ha presentato a entrambi i Comuni (27 gennaio 2015 al Comune di Casatenovo e 28 gennaio 2015 al Comune di Missaglia) domanda di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una recinzione costituita da pali di legno e da una rete in maglia metallica, con la posa di una siepe di biancospino (v. docc. 11 e 12 della ricorrente).

Nel corso dei suddetti procedimenti, il 5 giugno 2015 i tecnici di entrambi i Comuni hanno svolto un sopralluogo congiunto, alla presenza della signora Vismara, e in quella occasione hanno segnalato all'odierna ricorrente la possibile ostruzione, mediante la nuova recinzione, di un sentiero ritenuto dai due Comuni di interesse pubblico, posto all'interno della proprietà dell'odierna ricorrente, vicino al confine orientale del mappale 9012 e in parallelo al corso della Roggia Nava.

3. Pochi giorni dopo, e precisamente il 16 giugno 2015, la signora Vismara ha presentato al Comune di Casatenovo una segnalazione certificata di inizio attività per opere qualificate come di manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione della recinzione.

4. A questo punto è avvenuto che, con nota del 24 giugno 2015, il Comune di Casatenovo ha inibito l'intervento oggetto della segnalazione certificata di inizio attività presentata il 16 giugno, evidenziando:

- che non era stata ancora rilasciata l'autorizzazione paesaggistica;
- che le opere erano in contrasto con l'articolo 46, comma 8 delle Norme Tecniche Attuative (NTA) del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT), come già anticipato in occasione del sopralluogo;
- che le opere non rientravano tra quelle soggette a segnalazione certificata di inizio attività.

5. Il successivo 25 giugno 2015 il Comune di Missaglia ha emesso la nota prot. n. 12439, con la quale ha comunicato alla signora Vismara il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, subordinandone tuttavia il ritiro alla presentazione di una *“tavola indicante i sentieri di interesse pubblico esistenti, così come richiesto dalla Commissione Comunale per il Paesaggio nell'espressione del suo parere”*.

6. Entrambi i Comuni hanno poi eseguito sopralluoghi nella proprietà della ricorrente, riscontrando l'avvenuta parziale realizzazione della recinzione, nonché l'ostruzione del sentiero ritenuto di interesse pubblico mediante una stanga metallica e l'accatastamento di ramaglie.

Da ciò l'emissione, da parte di ciascun Comune, di un'ordinanza di rimessione in pristino, e in particolare:

- dell'ordinanza di sospensione dei lavori e di rimozione n. 073/2015 del 3 luglio 2015 del Comune di Casatenovo, adottata in quanto: (i) *“le opere stono state eseguite in assenza dei necessari titoli abilitativi, in particolare prima del rilascio della autorizzazione paesaggistica, ora precluso dalla esecuzione dei lavori, ed a seguito di presentazione di S.C.I.A. già dichiarata inefficace”*; (ii) *“parte delle opere realizzate abusivamente, nella fattispecie la stanga metallica e l'accatastamento delle numerose ramaglie a margine della medesima, si trovano su percorso indicato nella rete dei sentieri*

prevista dal PGT, ai quali deve essere assicurato pubblico e libero accesso, e che l'impedimento è in violazione dell'art. 46, comma 8, delle NTA del Piano delle Regole"; (iii) "deve essere ripristinato il pubblico accesso al sentiero";

- dell'ordinanza n. 8 del 10 luglio 2015 del Comune di Missaglia, motivata in ragione del fatto che: (i) "le opere (...) sono state eseguite in assenza dei necessari titoli abilitativi, in particolare prima del rilascio della autorizzazione paesaggistica, ora precluso dalla avvenuta esecuzione in parte dei lavori"; (ii) "deve essere ripristinato il pubblico accesso al sentiero".

7. Con ricorso portato alla notifica il 17 agosto 2015 e depositato il successivo 8 settembre, la signora Vismara ha impugnato tutti i suddetti provvedimenti, nonché il parere della Commissione comunale per il paesaggio di Missaglia e, ove occorrente, la nota dell'Assessore all'urbanistica ed edilizia privata dello stesso Comune in data 8 luglio 2015, nella quale si afferma la natura pubblica dei sentieri presenti sulla proprietà della ricorrente.

8. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) violazione dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dell'articolo 841 c.c., dell'articolo 42, secondo comma della Costituzione, degli articoli 6, 22 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti; ciò in quanto la recinzione realizzata dalla signora Vismara costituirebbe una mera protezione del terreno coltivato, concretizzante l'esercizio dello *ius excludendi alios* di cui all'articolo 841 c.c., e sarebbe annoverabile tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; analogamente, dal punto di vista edilizio l'opera rientrerebbe tra le pratiche agro-silvo-pastorali, e sarebbe perciò realizzabile in regime di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001; in ogni caso, anche a non voler ricondurre la recinzione nell'ambito delle pratiche agricole, si tratterebbe comunque di un'installazione precaria e inidonea a determinare una trasformazione urbanistica o edilizia del suolo, come anche una trasformazione rilevante dal punto di vista paesaggistico, per cui sarebbe illegittimo averne disposto la demolizione; II) violazione dell'articolo 841 c.c., sotto diverso profilo, e dell'articolo 42, commi secondo e terzo della Costituzione, eccesso di potere sotto plurimi profili, violazione dell'articolo 46, comma 8 delle NTA del Piano delle Regole del PGT di Casatenovo, violazione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 241 del 1990 e del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; ciò in quanto entrambe le ordinanze di demolizione avrebbero ordinato di ripristinare il transito sul sentiero interno alla proprietà della signora Vismara, senza dimostrare l'esistenza di un diritto di uso pubblico, contestata dalla ricorrente; sarebbe inoltre inconferente il richiamo all'articolo 46, comma 8 delle NTA del PdR del PGT di Casatenovo – che vieta la soppressione e l'interruzione dei sentieri pubblici e privati evidenziati nelle tavole dell'azonamento o preesistenti "*fatte salve le ragioni di pubblico interesse, di pubblica calamità e fenomeni naturali (dissesti e alluvioni)*" – in quanto la previsione non potrebbe trovare applicazione nei confronti di un tracciato privato non gravato da uso pubblico e, in ogni caso, il divieto di interruzione non potrebbe operare, in quanto ricorrerebbero nel caso di specie le ragioni di interesse pubblico cui si riferisce la previsione; i divieti imposti dalle due amministrazioni sarebbero, inoltre, contrari al principio di proporzionalità;

III) eccesso di potere per sviamento, violazione degli articoli 1, 2, 8, 12 e 13 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'articolo 42, terzo comma della Costituzione, in quanto le due Amministrazioni avrebbero illegittimamente utilizzato i poteri di controllo urbanistico e ambientale per assumere misure di carattere sostanzialmente espropriativo, in assenza dei presupposti di legge e del riconoscimento di un indennizzo;

IV) violazione dell'articolo 21-*septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché l'ordinanza del Comune di Missaglia sarebbe stata emessa in difetto assoluto di attribuzione e/o incompetenza territoriale, nella parte in cui reca l'ordine di rimozione della stanga metallica, che ricadrebbe nel territorio del Comune di Casatenovo.

9. Si sono costituiti in giudizio i Comuni di Missaglia e di Casatenovo.

Entrambi i Comuni hanno allegato l'esistenza *ab immemorabili* di sentieri di uso pubblico che attraversano i terreni ora di proprietà della signora Vismara e hanno rimarcato l'esecuzione delle opere in assenza dei titoli abilitativi necessari sotto il profilo paesaggistico ed edilizio.

Il Comune di Missaglia ha, inoltre, evidenziato che lungo il confine con la proprietà Vismara risultava già apposta una recinzione tale da consentire il libero e pubblico accesso al sentiero esistente (v. memoria del 24 settembre 2015, p. 10) e che, inoltre, l'Amministrazione non si oppone alla realizzazione della recinzione, ma ne ha chiesto soltanto l'arretramento di circa due metri, al fine di mantenere il libero accesso al sentiero (v. ancora la memoria del 24 settembre 2015, pp. 11 s. e p. 14). Lo stesso Comune ha richiamato le disposizioni dello strumento urbanistico concernenti la conservazione dei percorsi pedonali (articoli 13 e 37-*bis*, comma 1 delle NTA del PdR e articolo 115 del Regolamento edilizio comunale).

Il Comune di Casatenovo ha sottolineato che i sentieri interni alla proprietà Vismara sono indicati nella cartografia del Piano di Governo del Territorio relativa alla rete sentieristica e sono assoggettati alle previsioni dell'articolo 46 delle NTA del Piano delle Regole.

10. In occasione della camera di consiglio del 29 settembre 2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la discussione della causa è stata rinviata, alla luce degli elementi emersi e relativi alla possibilità di un accordo tra le parti.

Alle successive camere di consiglio del 28 ottobre 2015 e del 4 febbraio 2016 sono stati disposti ulteriori rinvii su istanza delle parti.

In esito alla camera di consiglio del 14 aprile 2016, stante il mancato superamento delle questioni oggetto del giudizio, la domanda cautelare è stata accolta dalla Sezione con ordinanza n. 444 del 2016, sulla base della considerazione che *“impregiudicato l'esame dei profili di merito della controversia, nel bilanciamento dei contrapposti interessi debba essere ritenuta prevalente l'esigenza della ricorrente di recintare il proprio fondo, atteso che l'interesse alla fruizione di eventuali sentieri storici non appare essere pregiudicato in modo irreparabile dalla sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla definizione nel merito dalla controversia”*.

11. All'udienza pubblica del 27 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si espongono di seguito.

13. La ricorrente ha allegato – in particolare, con il primo motivo di ricorso – che la realizzazione della recinzione non richiedesse il preventivo rilascio di alcun titolo abilitativo. Secondo la prospettazione della parte, l'autorizzazione paesaggistica che la signora Vismara aveva richiesto ai due Comuni interessati non sarebbe stata, in realtà, necessaria, così come non sarebbe occorso alcun titolo edilizio, e comunque non il rilascio di un permesso di costruire.

13.1 Al riguardo, la difesa del Comune di Casatenovo ha eccepito l'inammissibilità della censura, perché la parte avrebbe omesso di impugnare tempestivamente la nota di richiesta di parere da parte del Comune alla Soprintendenza; nota mediante la quale l'Amministrazione ha espressamente dato atto che le opere richiedessero il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'eccezione va respinta, attesa la natura propria della suddetta richiesta di parere, costituente un mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma portata lesiva, e nei confronti del quale non è perciò ravvisabile un onere di immediata impugnazione.

13.2 Ciò posto, nel merito la doglianza dedotta della parte ricorrente non può trovare accoglimento. La signora Vismara ha realizzato una recinzione di pali di legno e rete metallica diretta a proteggere un compendio agricolo di notevole estensione sito in un ambito interamente sottoposto a vincolo paesaggistico.

L'opera, per le sue caratteristiche e dimensioni, non può considerarsi irrilevante dal punto di vista paesaggistico, nonostante il dato – rimarcato dalla ricorrente – che non siano state realizzate strutture in muratura.

13.2.1 Si tratta, anzitutto, di un manufatto per sua natura destinato a una permanenza stabile e non certamente di carattere precario, posto che – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza – la precarietà delle opere va sempre valutata in considerazione del profilo funzionale, ossia della

loro effettiva destinazione a esigenze temporanee, e non invece sulla base della più o meno agevole possibilità di rimuovere quanto realizzato (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1776).

13.2.2 Le recinzioni non sono poi riconducibili nel novero delle attività non soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La suddetta disposizione esclude infatti dall'ambito applicativo della disciplina di tutela soltanto interventi effettivamente irrilevanti dal punto di vista paesaggistico, in quanto di per sé non idonei a modificare in modo apprezzabile l'aspetto esteriore del bene o dell'ambito protetto.

La previsione, per la sua portata limitativa del regime di tutela, va intesa in senso strettamente aderente alla sua *ratio*, e non si presta a interpretazioni dirette a estenderne la portata a opere e interventi non direttamente contemplati e che siano idonei a determinare una modificazione percepibile dell'aspetto esteriore dei luoghi. In questa prospettiva, le recinzioni non possono ricondursi nella categoria degli "*interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale*", che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica – ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lett. b) del Codice – qualora "*non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio*". E ciò in quanto l'esclusione – da interpretarsi nel senso rigoroso e restrittivo sopra detto – si riferisce soltanto alle attività di coltivazione del fondo in senso proprio, mentre sono espressamente al di fuori della sua portata le costruzioni edilizie e le "*altre opere civili*" comportanti alterazione permanente dello stato dei luoghi. Tra queste ultime tipologie di interventi – soggette, quindi, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica – rientrano appunto le recinzioni. Tali opere infatti, specie se – come nel caso oggetto del presente giudizio – sono di notevole estensione, presentano di regola un impatto visivo idoneo a incidere sulla percezione del paesaggio tutelato, e non possono perciò considerarsi irrilevanti dal punto di vista della tutela paesaggistica.

Per le stesse ragioni, le recinzioni non possono neppure essere ricondotte nel novero delle opere contemplate dalla lettera a) dello stesso articolo 149, ossia "*gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici*", poiché si tratta di manufatti che, anche ove ritenuti riconducibili alle tipologie di intervento sopra elencate, sono in grado, almeno potenzialmente, di influire in modo non irrilevante sulla percepibilità del paesaggio tutelato.

13.2.3 L'interpretazione ora illustrata dell'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che porta ad affermare la rilevanza paesaggistica delle recinzioni, trova conferma nel d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 ("*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*"), vigente all'epoca dei fatti.

L'Allegato 1 al Regolamento prevede infatti, al punto 11, che sono di norma soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (sul presupposto, quindi, della loro rilevanza paesaggistica) gli interventi consistenti nella "*Realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno*". Lo stesso punto 11, peraltro, precisa che il regime semplificato non trova applicazione in relazione "*agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*". Per i beni soggetti a vincolo provvedimentale, quindi, l'autorizzazione paesaggistica non solo è necessaria, ma segue sempre il regime ordinario, e non quello semplificato, a meno che si tratti di bellezze panoramiche o punti di belvedere (contemplati alla lettera d) dello stesso articolo 136 del Codice).

13.2.4 Per completezza, deve poi evidenziarsi che anche il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ("*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*") – non applicabile alle vicende oggetto del presente giudizio – che ha sostituito il d.P.R. n. 139 del 2010, pur estendendo l'ambito applicativo del regime semplificato, tuttavia conferma la rilevanza paesaggistica delle opere consistenti nella realizzazione di nuove recinzioni (cfr. Allegato A, punto A.13 e Allegato B, punto B.21).

13.3 Alla luce di quanto sin qui esposto, deve concludersi che le opere realizzate dalla signora Vismara richiedessero il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

14. Da ciò deriva che le ordinanze di demolizione emesse dai Comuni di Casatenovo e di Missaglia resistono in ogni caso alle censure articolate dalla ricorrente.

Correttamente, perciò, il Comune di Casatenovo ha disposto la rimozione dei manufatti realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Parimenti legittimamente il Comune di Missaglia ha disposto la demolizione della recinzione, riscontrando la violazione della prescrizione cui era condizionata l'autorizzazione paesaggistica, ossia la previa presentazione di una tavola nella quale fossero illustrati i sentieri di interesse pubblico esistenti potenzialmente interessati dal tracciato della recinzione.

15. Con riferimento a quest'ultima autorizzazione, la parte ha allegato che la prescrizione imposta contrasterebbe con le regole del procedimento amministrativo, perché l'accertamento cui la tavola è preordinata avrebbe dovuto essere svolto nel corso dell'istruttoria procedimentale, e non dopo il rilascio del provvedimento. Sotto altro profilo, sarebbero violati i principi del giusto procedimento, perché l'Amministrazione avrebbe, con ciò, richiesto documenti in proprio possesso o comunque acquisibili d'ufficio.

15.1 Al riguardo, il Collegio rileva che l'ammissibilità delle suddette censure è dubbia, essendo le stesse articolate nella parte in fatto del ricorso, in violazione del principio di distinzione dei motivi di cui all'articolo 40, commi 1 e 2 cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 8).

In ogni caso, le censure sono infondate nel merito.

E' infatti da ritenere corretto e rispondente all'interesse della stessa richiedente che l'Amministrazione manifesti il proprio assenso all'intervento, subordinandolo a prescrizioni specifiche, assolvibili dalla parte interessata. Questa soluzione permette, infatti, di evitare di allungare i tempi dell'istruttoria procedimentale allo scopo di vagliare minuziosamente singoli aspetti di dettaglio, come pure di richiedere la presentazione di un progetto modificato.

Neppure è ravvisabile una non consentita richiesta di informazioni in possesso dell'Amministrazione o acquisibili d'ufficio, poiché la prescrizione di produrre una tavola recante il tracciato dei sentieri di interesse pubblico presenti sulla proprietà della signora Vismara attua semmai il pieno contraddittorio procedimentale con l'interessata nell'*iter* diretto alla definizione di eventuali determinazioni che la riguardano.

15.2 Sotto altro profilo, la stessa prescrizione non evidenzia lo sviamento di potere allegato dalla ricorrente nel terzo motivo di impugnazione.

L'Amministrazione si è infatti limitata a richiedere l'adempimento di quanto indicato dalla Commissione per il paesaggio, che aveva a sua volta domandato soltanto di "*censire eventuali sentieri di interesse pubblico esistenti per la loro tutela e funzionalità*" (v. doc. 7 del Comune di Missaglia). Si tratta di una richiesta non esorbitante o incongrua, poiché laddove tali sentieri fossero presenti, essi costituirebbero un punto di vista privilegiato per la fruizione del paesaggio tutelato, per cui l'intento di assicurarne la salvaguardia non può ritenersi sviato.

D'altro canto, neppure può ravvisarsi la finalità di imporre un surrettizio vincolo espropriativo alla proprietà privata, poiché la richiesta dell'Amministrazione dava semmai alla parte, come detto, la possibilità di illustrare, nella dovuta sede procedimentale, la propria posizione, presentando eventualmente al Comune gli atti prodotti nel presente giudizio, e in particolare la relazione tecnica depositata il 17 marzo 2017.

16. Resiste alle censure della ricorrente anche l'atto inibitorio della segnalazione certificata di inizio attività emesso dal Comune di Casatenovo.

Il provvedimento evidenzia, infatti, anzitutto il mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Circostanza, questa, che di per sé sola è idonea a sorreggere la determinazione con la quale è stato reso noto alla ricorrente "*che non sarà possibile le realizzazione degli interventi (...)*". E ciò in quanto la realizzazione, sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività, di opere concernenti immobili vincolati è in ogni caso "*subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative*" (v. articolo 22, comma 6 del d.P.R. n. 380 del 2001).

17. Non può, poi, trovare accoglimento la censura – articolata con il quarto motivo di ricorso – specificamente diretta contro l'ordinanza del Comune di Missaglia, nella parte in cui ordina la

rimozione della stanga di ferro e delle ramaglie che, secondo quanto dedotto dalla signora Vismara nell'atto introduttivo del giudizio, si troverebbero invece nel territorio del Comune di Casatenovo. Al riguardo, deve rilevarsi che è la stessa ricorrente ad aver allegato che, a seguito di più approfondite indagini, è emerso che lo sbarramento si trova proprio nel territorio del Comune di Missaglia, per cui la censura deve intendersi oggetto di implicita rinuncia.

Non può invece darsi seguito alla richiesta della ricorrente (formulata nella memoria del 27 marzo 2017, p. 20) di intendere la doglianza come proposta – per le medesime ragioni – contro l'ordinanza emessa dal Comune di Casatenovo. E ciò sia in quanto si tratterebbe di una non consentita *mutatio libelli*, sia perché il vizio dedotto contro l'ordinanza del Comune di Casatenovo non potrebbe comportare comunque la nullità del provvedimento e non sarebbe quindi in nessun caso rilevabile d'ufficio. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di affermare che, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza sui confini, l'eventuale assunzione per mero errore, da parte di un Comune, di provvedimenti relativi al territorio di altri Comuni non dà luogo a nullità degli atti (Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2713).

18. Per le stesse ragioni ora evidenziate, devono considerarsi irrilevanti le ulteriori affermazioni della ricorrente, contenute nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, laddove la parte afferma che le indagini svolte avrebbero dimostrato che, in realtà, l'installazione della nuova recinzione (e non solo la posa della sbarra metallica) avrebbe interessato unicamente il territorio del Comune di Missaglia, e non anche quello del Comune di Casatenovo (v. memoria del 27 marzo 2017, p. 5).

Anche ove fosse comprovata, la circostanza sarebbe comunque ininfluenza nel presente giudizio, nell'ambito del quale non è stata allegata l'incompetenza territoriale del Comune di Casatenovo; vizio che – come detto – non potrebbe comportare in ogni caso la nullità degli atti.

19. Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene di potersi esimere dallo scrutinare le ulteriori censure articolate contro i provvedimenti impugnati nel presente giudizio.

Tali doglianze ruotano, infatti, tutte intorno al tema dell'esistenza di sentieri di interesse pubblico sul terreno della signora Vismara; circostanza affermata dai Comuni resistenti e contestata dalla ricorrente. Al riguardo, la difesa del Comune di Casatenovo, in prossimità dell'udienza, ha chiesto anzi espressamente lo svolgimento di una consulenza tecnica o di una verifica, allo scopo di dirimere tale aspetto controverso.

Il Collegio ritiene che la richiesta non possa essere accolta, poiché la soluzione della questione non è rilevante ai fini della decisione della causa, in quanto:

- non influisce sulla legittimità della condizione apposta all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Missaglia, secondo quanto sopra detto;
- non influisce neppure sulla legittimità del provvedimento inibitorio della segnalazione certificata di inizio attività assunto dal Comune di Casatenovo e delle ordinanze di demolizione emesse dai due Comuni interessati, posto che – come diffusamente illustrato – tutti questi atti sono basati anzitutto sulla realizzazione delle opere in assenza dell'autorizzazione paesaggistica.

Deve perciò tenersi fede al consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale laddove un atto sia fondato su una pluralità di motivazioni, ciascuna sufficiente a sorreggerlo, la mancata impugnazione o il rigetto delle censure articolate contro una di queste comporta il venir meno dell'interesse allo scrutinio delle rimanenti doglianze dirette contro le ulteriori ragioni poste a sostegno della determinazione assunta dall'amministrazione (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1921; Id., Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532).

20. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.

21. La complessità delle questioni affrontate sorregge, tuttavia, la compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE

Mario Mosconi

IL SEGRETARIO